



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice
Dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la domanda presentata da [REDACTED]
[REDACTED] volta ad ottenere la liquidazione
controllata dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCI, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI;

rilevata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;

considerato che è stata rigettata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti in precedenza proposta;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCI, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, viene dichiarata aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti CCI;

ritenuto che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCI, le cessioni del quinto dello stipendio



attualmente in essere siano inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento sul punto prevalente sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: -) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; -) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; -) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso alle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII) (*cf. Tribunale di Verona, 20.09.2022*);

ritenuto che, per le medesime ragioni, per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, avente valenza collettiva, dovranno cessare i prelievi dallo stipendio derivanti dai pignoramenti presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale per i prelievi/pagamenti successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento (*cf. Tribunale di Potenza, 7.12.2021*);

ritenuto infatti che, sebbene nel caso in esame le azioni esecutive si possano considerare già concluse, sotto il profilo processuale, con l'ordinanza di assegnazione, trattandosi di pignoramenti presso terzi di quote dello stipendio le assegnazioni non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri via via destinati ad insorgere: di conseguenza, se l'originaria assegnazione continuasse a spiegare i suoi effetti anche rispetto ai crediti che diventano progressivamente esigibili solo dopo il deposito del ricorso, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale riservata al solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il criterio della *par condicio creditorum* (*cf. Tribunale di Bologna, 12/08/2021*);

rilevato che, con riferimento al fallimento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al



creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (*cf. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016*);

ritenuto che i principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali di cui sopra, sebbene resi in tema di fallimento o di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, possano ritenersi applicabili anche in materia di liquidazione controllata, considerate le evidenti analogie tra gli istituti in esame ed il sopra ricordato richiamo espresso, contenuto nell'art. 270 comma 5 CCI, alle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI;

ritenuto dunque che tali considerazioni debbano valere per ogni tipo di prelievo ulteriore, attualmente in essere sullo stipendio della debitrice;

rilevato dunque, sulla base della documentazione in atti, che lo stipendio netto mensile della ricorrente, una volta esclusa la persistente operatività di tutti gli attuali prelievi sullo stesso, è pari a circa € 1.700,00 mensili;

considerato che è necessario indicare, ex art. 268 comma 4 lett b) CCI, entro quali limiti lo stipendio della ricorrente debba essere sottratto alla liquidazione;

valutate le osservazioni della ricorrente e dell'OCC e tenuto conto del fatto che tra le spese necessarie al mantenimento della famiglia è stata indicata la somma di circa € 600,00 per le spese alimentari e di circa € 200,00 per le utenze dell'abitazione ove il nucleo familiare vive;



ritenuto in ogni caso necessario considerare una ulteriore somma di € 200,00 per eventuali spese straordinarie o ulteriori;

considerato che l'intero nucleo familiare vive, con contratto di comodato gratuito, presso l'abitazione donata al figlio minore della ricorrente dal suocero della medesima, e che quindi attualmente non sostiene i costi derivanti da un contratto di locazione;

ritenuto di determinare in € 1.000,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento della debitrice e della famiglia (n. 3 persone compresa la ricorrente), con versamento della somma residua in favore della procedura, tenuto conto che il coniuge non svolge attualmente attività lavorativa;

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della l. n. 3/2012;

considerato che tale questione è intimamente connessa a quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che:

- la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);
- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;
- il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
- ed infatti, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19);
- la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con la non trascurabile differenza che, se la procedura



è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio;

- la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista espressamente per la liquidazione controllata (essendo invece prevista per la liquidazione giudiziale all'art. 281 commi 5 e 6), si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione, e dalla già evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;

- ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possano trarsi le seguenti conclusioni:

- la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria;

- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

- conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (*cf. Tribunale di Verona, 20.09.2022*);

visto l'art. 270 CCI;



PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] e nomina, quale giudice delegato alla procedura, la Dott.ssa Emanuela Luciani;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, l'OCC, **Avv. Nicola Criscuoli**;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCI;
5. ricorda l'effetto ex lege (art. 270 co. 5 e 150 CCI) per cui dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive sui beni compresi nella procedura;
6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare l'opportunità del subentro nelle procedure esecutive già pendenti per ragioni di convenienza ed economia processuale, nell'ottica di maggior tutela per il ceto creditorio;
8. ordina al liquidatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
10. provveda il liquidatore entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



11. dispone che l'inventario dei beni contempra tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCI indicati nella presente sentenza;

12. provveda il liquidatore, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di **formazione dello stato passivo** ai sensi dell'art. 273 CCI;

13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con **sintetiche relazioni semestrali** in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCI il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sul se il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

15.1. in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

16. provveda, il liquidatore, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il **conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso**, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto



ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

17. provveda il liquidatore, una volta terminato il **riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

18. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

19. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI;

20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, depurata di tutti i dati sensibili relativi al debitore.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi.

Campobasso, 23 giugno 2023

Il Giudice rel.

dott.ssa Emanuela Luciani

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlattelli

Depositato in Tribunale

127-6-23

2023/06/23 10:10:00
Dott. Scarlattelli Laura

